



Comune di Nissoria

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23 del 30/11/2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2013
SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFE 2013**

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore 10:00, nella Sala Consiliare presso Centro Polifunzionale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza di Dott. Rosario Patti, il Consiglio Comunale.

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Giunta Anna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente
PATTI ROSARIO	Presidente del Consiglio	si
COLIANNI ROSARIO	Consigliere	si
MILAZZOTTO MARCELLO	Consigliere	si
LIPARI PAOLO	Vice presidente del Consiglio	no
ALTAVILLA COSTANZA	Consigliere	si
ALGERI' GRAZIA	Consigliere	si
FANTINO SILVIO	Consigliere	si
ARENA GIUSEPPE	Consigliere	no
MUSUMECI VALERIA	Consigliere	no
MANNO ROSALIA	Consigliere	si
CALABRESE FILIPPO	Consigliere	si
AGOZZINO SALVATORE	Consigliere	si
SCAMINACI RUSSO OTTAVIANO	Consigliere	si
CALDERONE GIUSEPPE	Consigliere	si
MARRANO ANGELO	Consigliere	no

PRESENTI: 11

ASSENTI: 4

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: MILAZZOTTO MARCELLO, ALTAVILLA COSTANZA, MANNO ROSALIA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO

Vista la previgente normativa che ha regolamentato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in particolare:

Vista la LEGGE 28 ottobre 2013, n. 124 , Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00168) (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73), entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013;

Visto in particolare l'articolo 5 della legge di cui sopra che ha modificato il d.l. n 102 del 31/08/2013 che così recita:

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti ((comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile));

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ((, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)).

((2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:

"19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio").

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ((, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi)).

4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

((4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorita' competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia".

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso)).

Visto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132), che all'articolo 10 recita:

“ Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali 1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato".

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia' predisposti per il pagamento della **TARSU** o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

((2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.))

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva";

b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "in quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari" omissis"

Vista la LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212), entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012, in particolare l'articolo 1 comma 387:

“ 387. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a «legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale»;

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (**TARSU**), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable»;

c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma:

«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie

assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) il comma 12 e' abrogato;

e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente»;

f) il comma 35 e' sostituito dal seguente: «35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della **TARSU**, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e' comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di **TARSU** o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe relative alla **TARSU** o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a

0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».

Visto il DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) , in particolare, l'art. 14 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che così recita:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. (13)

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.
- 9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo. (16)

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio digestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

(19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite el 7 per cento del costo complessivo del servizio).

20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato (*dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*).
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e' comunque posticipato a luglio, ferma restando la facolta' per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (13)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 387, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo, le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a «legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale»".

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera d)) che "non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma".

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, n. 158, Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, Vigente al 24-11-2013;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507, Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. (GU n.288 del 9-12-1993 - Suppl. Ordinario n.

108) entrata in vigore del decreto: 24/12/1993, Capo III TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI;

Vista la delibera N.19 del **27/09/2013 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" –RIMODULAZIONE TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013 -**

Visto il Progetto tecnico economico redatto dall'Ato Enna Euno spa in data 17/06/2013 relativo al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'anno 2013 e le osservazioni formulate dall'Amministrazione comunale TABELLA "A", che ritengono lo stesso non accettabile se non nella misura massima di Euro 400.000,00 (quattrocentomilaeuro/oo);

Visto il dlgs 267/2000;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n 51 del 3/10/1995, n 8 del 11/05/2009 e n 24 del 29/09/2010 e le relative tariffe;

PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Di dare atto che il Comune di Nissoria rimane in regime Tarsu;

Di approvare la proposta formulata dalla Amministrazione comunale, come da Tabella "A", che modifica il Progetto tecnico economico redatto dall'Ato Enna Euno spa in data 17/06/2013 relativo al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'anno 2013 , riconoscendo alla medesima società un corrispettivo annuo non superiore a Euro 400.000,00 che dovrà comunque essere documentato non solo dalle fatture ma da valide schede analitiche e documenti probanti dei costi;

Di approvare le tariffe valide per l'anno 2013 come nella seguente tabella, dando atto che sulla base delle previsioni i ruoli così formulati coprono il costo totale del servizio;

Di stabilire, che la quota di Euro 0,30 dovrà essere versata allo Stato, secondo le modalità previste dalla legge, unitamente alla rata di acconto 2013 pari al 30% della tarsu pagata nell'anno 2012, che dovrà essere versata al Comune;

di stabilire che il saldo anno 2013, annullando ogni precedente deliberazione in contrasto, del costo, per ogni soggetto Tarsu, potrà essere pagato in 5 rate bimestrali di uguale importo, a partire dal 28/02/2014, la seconda il 30/04/2014, la terza il 30/06/2014, la quarta il 31/08/2014, la quinta e ultima il 31/10/2014;

dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Allegato tariffe 2013

dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

Numero denunce

Tariffa Descrizione tariffe 2012 ruolo 2012 tariffe 2013 ruolo 2013

Totali Parziali Totali Parziali

PREVISIONI DI ENTRATE SULLA BASE DELLE NUOVE TARIFFE 2013

1-2011 ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE 1	15275,2 €	132 €	20.163,26 €	1,50 €	22.912,80
2-2010 LOCALI ABITAZIONI > 1. PERSONA 1	64072 €	1,80 €	15.329,60 €	2,60 €	166.587,20
3-2012 ABITATE MENO DI SEI MESI ANNO 18	2035 €	1,33 €	2.706,55 €	2,00 €	4.070,00
4-2012 RESIDENZA AGRICOLA-< 500 mt cassonetti 1	41 €	1,33 €	54,53 €	2,00 €	82,00
6-2010 ABIT USO STAGIONALE-< 500 mt cassonetti 1	60676,61 €	1,33 €	80.699,89 €	2,00 €	121.353,22
7-2010 GARAGE 1	12327 €	1,33 €	16.394,91 €	- €	-
8-2010 UFF PUBBL. O PRIVATI-Cessazione 1	55 €	- €	- €	- €	-
8-2012 UFF PUBBL. O PRIVATI 13	842 €	5,00 €	4.210,00 €	10,00 €	8.420,00
9-2012 STAB. O ED INDUSTRIALI 5	1326 €	5,00 €	6.630,00 €	10,00 €	13.260,00
10-2012 NEGOZI O BOTT. A USO ART. 40	3990 €	5,00 €	19.950,00 €	10,00 €	39.900,00
11-2012 ESERC PUBBL. TRATT RIST BAR 7	749 €	5,00 €	3.745,00 €	10,00 €	7.490,00
13-2012 ASSOC SPORT CULT RICRE SIND POLIT 7	405 €	500 €	2.025,00 €	5,00 €	2.025,00
17-2012 ABITAZIONI > 2 KM DAL CASSONETTO 10	787 €	1,31 €	1.030,97 €	2,00 €	1.574,00
18-2012 ABITAZIONI > 2 KM DAL CASSONETTO 6	490 €	1,31 €	641,90 €	2,00 €	980,00
19-2012 ABITAZIONI > 2 KM DAL CASSONETTO 4	239 €	1,31 €	313,09 €	2,00 €	478,00
20-2012 ART 29 RC LETTERA A AMBULATORI MEDICI, 2	400 €	7,00 €	2.800,00 €	10,00 €	4.000,00
22-2012 ART 29 RC LETTERA C OFFICINE RIP AUTO MO 3	348 €	5,00 €	1.740,00 €	10,00 €	3.480,00
25-2012 ART 29 RC LETTERA FAUOCASRR FALEGNAMI V-< 500 m 1	100 €	5,00 €	500,00 €	10,00 €	1.000,00
29-2011 ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE > 65 ANNI 1	6183 €	0,92 €	5.713,09 €	1,05 €	6.492,15
30-2011 NON ABITABILE-< 500 mt cassonetti 1	5369 €	- €	- €	- €	-

T O T A L I P R O G R E S S I V I 2.043 175709,81 €284.647,80 € 404.104,37

Metri quadrati

Sulla tabella allegata alla proposta di deliberazione in argomento il **Consigliere Calderone** chiede chiarimenti al quale il Sindaco risponde che le tariffe previste vanno inserite all'interno della categoria; spiega altresì che la Legge 124 del 28.11.2013 di conversione del D.L.102/2013 ha consentito di mantenere per l'anno 2013 il regime TARSU;

Si dà atto che alle ore 14.40 entra in aula il Cons., Marrano e che, pertanto i Consiglieri adesso presenti sono dodici;

Il Presidente informa il Consesso che è stato presentato un emendamento (prot.n. 7823 del 29.11.2013, che alla presente si allega sub.A) alla proposta a firma del capogruppo di maggioranza Cons. Altavilla Costanza, di cui la stessa firmataria ne dà integrale lettura;

Il Cons. Calderone chiede chiarimenti delucidatori al capogruppo di maggioranza;

Il Cons. Altavilla spiega che il costo è stato riformulato; la tabella ha preso come riferimento il costo del servizio e sono state fatte le decurtazioni previste dal Regolamento;

Sull'emendamento testé letto, il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune ed il Revisore dei Conti, entrambi presenti in aula, esprimono il proprio parere favorevole;

Il Sindaco interviene per chiarire che il capogruppo di maggioranza ha presentato una proposta condivisa unanimemente da tutto il gruppo consiliare;

Il Cons. Calderone fa rilevare la propria correttezza nel suo comportamento e che le spiegazioni che ha richiesto, oltre a non essere minimamente provocatorie, rientrano perfettamente nel suo diritto d'informazione; pertanto, chiede rispetto per il ruolo esercitato.

Poi, continua dicendo che la proposta non prevede la tipologia dei garages e che – in tale emendamento – vi è un aumento da €1,80 mq. a 2,50 mq. per le abitazioni; chiede chiarimenti in merito.

Il Sindaco conferma l'esenzione per i garages; dal confronto con il gruppo di maggioranza – dice – è emersa una proposta diversa; parte tutto da una vergognosa gestione di EnnaEuno spa che per un servizio pessimo vorrebbe far pagare circa 510.000,00 euro annue al nostro Comune. Questo Piano su cui stiamo discutendo non era stato trasmesso al Comune e solo ora abbiamo avuto modo di reperirlo. L'amministrazione comunale, in maniera prudentiale ha modificato i costi che non erano veritieri; illustra, quindi, la proposta dell'A.C., dicendo che la stessa è stata discussa con il gruppo consiliare di maggioranza e, al contempo, chiede scusa per non aver avuto tempo di fare altrettanto con l'opposizione: ancora una volta, sostiene che dalle considerazioni emerse dal confronto di cui sopra, è emersa la proposta di emendamento.

Il Consigliere Manno interviene per chiedere come mai non sia stata avviata la raccolta differenziata che avrebbe permesso sicuramente una migliore gestione del servizio; in tal senso, ritiene che si potrebbero anche coinvolgere le scuole in un programma mirato;

Il Sindaco fa presente che la risposta dovrebbe darla il Collegio di liquidazione dell'ATO: il servizio oggi è svolto dalla gestione commissariale di EnnaEuno spa e sarà nostra responsabilità successivamente - con il nuovo sistema SRR/ARO-; il Piano è datato e firmato Giugno 2013 e prevedeva l'avvio della raccolta differenziata a luglio, cosa che ad oggi non risulta essere stata ancora implementata;

la raccolta differenziata avrebbe comportato la riduzione del costo di conferimento in discarica, ma avrebbe comunque avuto un costo iniziale.

Si propone con l'emendamento di ridurre ulteriormente il costo del servizio e costituire un fondo in bilancio a garanzia di eventuali contenziosi; si tratta di un costo a consuntivo e l'ATO dovrà dimostrare il costo del servizio.

Lo scorso anno il ruolo ha coperto circa 250.000,00 euro ed è rimasta a carico del Bilancio la somma di circa 145.000,00 euro; il prospetto contenuto nella proposta originale conteneva anche molti errori, mentre la nuova tabella concordata con l'Amministrazione dal gruppo di maggioranza garantisce la copertura del costo oltre ad essere migliorativa; in merito ai garages fa presente che gli stessi non producono rifiuti in quanto non abitati, tranne che vengano utilizzati a fini commerciali o produttivi: i garages sono 12.000 mq. circa ed, anche ad incidere, il loro gettito è di appena di 15.000,00 euro; spiega infine che la legge ci obbliga a coprire il 100% dei costi.

Si dà atto che alle ore 15.20 entra il Cons. Arena e che, pertanto, i Consiglieri adesso presenti sono tredici (assenti: Lipari e Musumeci);

Il Sindaco afferma che l'Amministrazione Comunale si impegna alla risoluzione di due problemi: 1) il costo deve essere giusto e, per questo il Comune si è difeso anche dinanzi al TAR ed ha avuto ragione; 2) fare emergere tutti gli evasori e, per questo, con propria deliberazione nel decorso mese di giugno ha costituito un gruppo di lavoro intersettoriale con precise direttive "*Cercare gli evasori totali*". Il gruppo ha già prodotto accertamenti per circa 100/150.000,00 euro; Per quanto sopra esposto, l'A.C. si impegna che nel momento in cui verranno rilevati maggiori metri quadri, nel 2014 si potrà spalmare il costo in misura inferiore sui cittadini.

Il Cons. Calderone chiede perché siano aumentate le tariffe solo per le abitazioni e non per le altre categorie di immobili;

Il Sindaco spiega che l'argomento ha interessato tutte le categorie per circa il 37%, tranne che per le attività produttive che è stato inferiore;

Il Cons. Arena dichiara di allontanarsi dall'aula perché non ha partecipato alla riunione in cui si è affrontato l'argomento che si sta trattando e, in conseguenza, viene dato atto che i Consiglieri adesso presenti in aula sono dodici;

Il Sindaco, a questo punto, dopo aver spiegato che sono assimilabili ai garages anche i magazzini ed altro come da deliberazione consiliare n.24 del 29 Settembre 2010, propone anch'egli un emendamento come di seguito riportato:

dare atto che, ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29 Settembre 2010, sono stati assimilati ai garages i magazzini, i negozi e le botteghe non usati di fatto ai fini commerciali che, pertanto sono esentati dalle tariffe;

Dare atto che le tariffe specifiche devono essere ricondotte alle categorie previste dal Regolamento da parte dell'Ufficio Tributi

Sull'emendamento come sopra proposto si dichiara d'accordo il Rag. Vicario, Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

Non avendo alcun altro chiesto di parlare e dopo aver dato atto che si sono allontanati dall'aula i Consiglieri Calabrese e Calderone, il Presidente pone a votazione mediante alzata di mano, entrambi gli emendamenti, dando atto delle seguenti risultanze

1. Emendamento come proposto dal gruppo di maggioranza,:

Consiglieri presenti dieci (assenti: Lipari, Musumeci, Arena, Calabrese e Calderone);

Votanti 10 - Astenuti 2: Manno e Marrano;

Voti favorevoli otto

2. Emendamento formulato dal Sindaco:

Consiglieri presenti dieci (assenti: Lipari, Musumeci, Arena, Calabrese e Calderone);

Votanti 10 - Astenuti 2: Manno e Marrano;

Voti favorevoli otto

Il Consigliere Fantino dichiara di aver votato favorevolmente alla luce del fatto che il Sindaco si sia attivato a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale;

Alla dichiarazione di Fantino si associa il Cons. Algeri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltati gli interventi come sopra riportati;

Atteso l'esito delle votazioni sugli emendamenti come sopra specificate;

Posta a votazione mediante alzata di mano la proposta di deliberazione come sopra emendata, e con le seguenti risultanze:

- ✓ Consiglieri Presenti 10 (assenti: Lipari e Musumeci, Arena, Calabrese e Calderone)
- ✓ Votanti otto, essendosi astenuti i Consiglieri Manno e Marrano
- ✓ Voti favorevoli otto)

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa citate, di approvare la proposta di deliberazione che, così come emendata , si riporta nel presente dispositivo:

Di dare atto che il Comune di Nissoria rimane in regime Tarsu;

Di non approvare il Piano economico finanziario proposto dalla società Enna Euno Spa, per come proposto;

Di Accettare un costo complessivo, sulla base dello stesso piano proposto, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Amministrazione di cui alla tabella A e delle ulteriori come espresse nelle premesse, di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamilaeuro/00)

Di modificare la tabella delle tariffe per le singole categorie di utenze, iscrivendo a ruolo per l'anno 2013, un importo complessivo nella misura massima del costo accettabile per tutte le categorie, di 350.000,00 Euro, nelle seguente maniera:

Tariffa	Descrizione	Numero denunce		Metri quadrati		tariffe 2012	ruolo 2012	tariffe 2013	ruolo 2013
		Totali	Parziali	Totali	Parziali				
PREVISIONI DI ENTRATE SULLA BASE DELLE NUOVE TARIFFE 2013									
1-2011	ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE	1		15275,2		€ 1,32	€ 20.163,26	€ 1,75	€ 26.731,60
2-2010	LOCALI ABITAZIONI > 1. PERSONA	1		64072		€ 1,80	€ 115.329,60	€ 2,50	€ 160.180,00
3-2012	ABITATE MENO DI SEI MESI ANNO	18		2035		€ 1,33	€ 2.706,55	€ 1,75	€ 3.561,25
4-2012	RESIDENZA AGRICOLA	1		41		€ 1,33	€ 54,53	€ 1,75	€ 71,75
6-2010	ABIT USO STAGIONALE-< 500 mt cassonetti	1		60676,61		€ 1,33	€ 80.699,89	€ 1,75	€ 106.184,07
7-2010	GARAGE	1		12327		€ 1,33	€ 16.394,91	€ -	€ -
8-2010	UFF PUBBL. O PRIVATI-Cessazione	1		55		€ -	€ -	€ -	€ -
8-2012	UFF PUBBL. O PRIVATI	13		842		€ 5,00	€ 4.210,00	€ 6,00	€ 5.052,00
9-2012	STAB. O ED INDUSTRIALI	5		1326		€ 5,00	€ 6.630,00	€ 6,00	€ 7.956,00
10-2012	NEGOZI O BOTT. A USO ART.	40		3990		€ 5,00	€ 19.950,00	€ 6,00	€ 23.940,00
11-2012	ESERC PUBBL. TRATT RIST BAR	7		749		€ 5,00	€ 3.745,00	€ 6,00	€ 4.494,00
13-2012	ASSOC SPORT CULT RICRE SIND POLIT	7		405		€ 5,00	€ 2.025,00	€ 2,50	€ 1.012,50
17-2012	ABITAZIONI fuori dal perimetro del servizio	10		787		€ 1,31	€ 1.030,97	€ 1,00	€ 787,00
18-2012	ABITAZIONI fuori dal perimetro del servizio	6		490		€ 1,31	€ 641,90	€ 1,00	€ 490,00
19-2012	ABITAZIONI fuori dal perimetro del servizio	4		239		€ 1,31	€ 313,09	€ 1,00	€ 239,00
20-2012	ART 29 RC LETTERA A AMBULATORI MEDICI,	2		400		€ 7,00	€ 2.800,00	€ 6,00	€ 2.400,00
22-2012	ART 29 RC LETTERA C OFFICINE RIP AUTO MO	3		348		€ 5,00	€ 1.740,00	€ 6,00	€ 2.088,00
25-2012	ART 29 RC LETTERA FAUTOCASRR FALEGNAMI V-< 500 m	1		100		€ 5,00	€ 500,00	€ 6,00	€ 600,00
	ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE NON CENSITE DI QUALSIASI NATURA	0	0	0		€ 5,00	€ -	€ 6,00	€ -
29-2011	ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE > 65 ANNI	1		6183		€ 0,92	€ 5.713,09	€ 1,23	€ 7.574,18
30-2011	NON ABITABILE-< 500 mt cassonetti	1		5369		€ -	€ -	€ -	€ -
-----		-----	-----	-----	-----				
TOTALI PROGRESSIVI			2.043		175709,81		€ 284.647,80		€ 353.361,34

Di apportare al bilancio di previsione un emendamento, prevedendo la costituzione di un fondo per eventuali maggiori costi del servizio, una volta definito l'effettivo costo dello stesso, ormai a consuntivo, e comunque nella misura massima del costo di Euro 400.000,00;

Di rinviare il Progetto Economico finanziario dell'anno 2013 alla società Enna Euno spa, chiedendo di spiegare tutti i punti contestati e di dare mandato all'Amministrazione di tutelare gli interessi della comunità, nelle sedi competenti, ricorrendo se necessario ad un incarico ad un legale;

Di approvare le tariffe valide per l'anno 2013 come nella superiore tabella, dando atto che sulla base delle previsioni i ruoli così formulati coprono il costo totale del servizio;

Di stabilire, che la quota di Euro 0,30 dovrà essere versata allo Stato, secondo le modalità previste dalla legge, unitamente alla rata di acconto 2013 pari al 30% della tarsu pagata nell'anno 2012, che dovrà essere versata al Comune;

Di stabilire che il saldo anno 2013, annullando ogni precedente deliberazione in contrario, del costo, per ogni soggetto Tarsu, potrà essere pagato in 5 rate bimestrali di uguale importo, a partire dal 28/02/2014, la seconda il 30/04/2014, la terza il 30/06/2014, la quarta il 31/08/2014, la quinta e ultima il 31/10/2014;

Di dare atto che, ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29 Settembre 2010, sono stati assimilati ai garages i magazzini, i negozi e le botteghe non usati di fatto ai fini commerciali che, pertanto sono esentati dalle tariffe;

Di dare atto che le tariffe specifiche devono essere ricondotte alle categorie previste dal Regolamento da parte dell'Ufficio Tributi

Di dichiarare - con separata votazione mediante alzata di mano e con il medesimo risultato - il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del disposto di cui al comma 2° dell'art. 12 Legge regionale n. 44/1991.

Si dà atto che, dopo la votazione, entrano in aula i Consiglieri Arena, Calderone e Calabrese e che, pertanto, i Consiglieri adesso presenti sono tredici (Assenti: Lipari e Musumeci).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Nissoria, li 25/11/2013

Il Responsabile del Settore
Rag. Gaetano Vicario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Nissoria, li 25/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Rag. Vicario Gaetano

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Rosario Patti

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Rosario Colianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giunta Anna

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/12/2013 ,
come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;

E' divenuta esecutiva il 30/11/2013;

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

E' stata trasmessa all'Area Servizi Finanziari il 11 Dicembre 2013 per l'esecuzione.

Nissoria lì 11/12/2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giunta Anna
